



COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2021

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI AL “**REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE**” - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU 2021".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

RICHIAMATE:

- **La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18**, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- **La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019**, con la quale sono state approvate le *Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale- "Agiudu torrau" per il biennio 2019 – 2020;*
- **La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021**, con la quale sono state approvate in via definitiva le *Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale- "Agiudu torrau" per il biennio 2021 – 2023, con le quali si integravano le linee guida precedentemente approvate;*
- **La Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29.10.2021** con la quale viene data attuazione al "Reddito di inclusione sociale" e si approvano in via definitiva le modalità e i criteri per la selezione dei beneficiari 2021;

Ritenuto di dare attuazione al "Reddito di inclusione sociale anno 2021" e approvare le modalità e i criteri per la selezione dei beneficiari e predisposizione e gestione dei Piani personalizzati



attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio Comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitati in forma volontaria e flessibile.

RENDE NOTO

Che con decorrenza **dal 17.11.2021 e fino al 16.12.2021** i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal **“Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau” annualità 2021**, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto la realizzazione della misura del **Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau”**, secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. **34/25 del 11.08.2021**.

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 delle linee guida approvate con la Deliberazione di G.R. succitata.

Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. N° 18/2016 e s.m.i, ossia nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, residenti a Sant'Andrea Frius al momento della presentazione della domanda, in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria, o, se cittadini extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della Regione (Per gli emigrati di ritorno si prescinde dal requisito dei 24 mesi di residenza). I richiedenti devono inoltre avere i seguenti requisiti:

- 1) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE o ISEE corrente) inferiore a € 12.000,00;
- 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000,00;
- 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo: i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- 4) gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale pari o inferiore alla soglia di



povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

A. non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);

B. non possieda imbarcazioni da diporto.

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Art. 3 - INCOMPATIBILITA' REIS - RdC

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RdC) e quello regionale (REIS):

1. il RdC e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS.

2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;

b) l'istante è stato ammesso al RdC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di Emergenza (REM).

ART.4 – PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI

Per l'erogazione del REIS si introduce una prima scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:



Priorità 1: ISEE da euro 0 a 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	€ 455,00

Priorità 2: ISEE da euro 3.001 a 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e superiori a 4	€ 2.430,00	€ 405,00

Priorità 3: ISEE da euro 6.001 a 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	€ 140,00
2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e superiori a 4	€ 1.920,00	€ 320,00

Priorità 4: ISEE da euro 9.360 a € 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e superiori a 4	€ 1.620,00	€ 270,00

All'interno di ognuna delle priorità ISEE, le risorse sono erogate secondo l'ordine delle seguenti sub priorità:

1. famiglie senza dimora, anche se formate da un solo componente;
2. famiglie composte da 6 persone e più (come risultante dallo stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.



A parità di caratteristiche tra due o più nuclei richiedenti, la priorità d'accesso al beneficio sarà definita dal valore ISEE più basso, e a ulteriore eventuale parità sarà definita dall'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Per consentire di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Art. 5 – DEROGHE

L'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	€ 100,00
Nuclei con 1 minore	€ 200,00
Nuclei con 2 minori	€ 300,00
Nuclei con 3 minori	€ 400,00
Nuclei con 4 o + minori	€ 455,00

Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga

ART. 6 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione obbligatoria per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee Guida della Regione Autonoma della Sardegna) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, stabilito in sei mesi, rinnovabili per altri 6 mesi previa presentazione di ulteriore domanda. L'avvio dei progetti potrà essere differito in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19.

Il godimento del beneficio è vincolato a una assunzione di impegni da parte non solo del richiedente ma anche del suo nucleo familiare.



Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1) Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- 2) Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. Le situazioni che necessitino di inclusione lavorativa oltre che sociale prevedono la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.
- 3) Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Al fine di contrastare il fenomeno della povertà educativa, potranno essere promosse forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori, come "percorsi di sostegno alla genitorialità" e "dote educativa". A tali tipologie di progetti potrà essere destinata una somma massima di € 1.000,00.

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Valutazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Un componente per nucleo familiare beneficiario potrà inoltre aderire e partecipare ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal Comune, con un impegno settimanale stabilito per ogni singolo caso per l'intera durata del medesimo Progetto.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Art. 7 – CASISTICHE DI PROGETTI NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE DI INCLUSIONE ATTIVA

L'erogazione dei benefici previsti dalla misura del REIS non sarà vincolata alla partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva solo ed esclusivamente per **le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%**;

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale valutare il loro coinvolgimento in progetti di inclusione attiva.



ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Andrea Frius esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale Comunale.

Alle domande di adesione al programma, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (contenute nel modulo di domanda messo a disposizione dall'Ente), dalla quale si evinca altresì la condizione specifica di priorità di accesso ai fini della graduatoria;
2. Certificazione ISEE 2021 o ISEE corrente in corso di validità di cui il richiedente sia già in possesso al momento della presentazione della domanda;
3. Copia di documento d'identità in corso di validità;

La domanda dovrà **pervenire**, a pena di esclusione, entro le ore 11.00 del giorno 16.12.2021 completa di tutta la documentazione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Andrea Frius mediante le seguenti modalità:

- a) Consegna a mano;
- b) Mediante raccomandata A/R indirizzata al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Comune di Sant'Andrea Frius, Via Fermi 6, 09040 Sant'Andrea Frius (SU). Non farà fede la data di spedizione;
- c) Mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.santadrefrius.ca.it.

Si precisa che potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.



Art. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione:

- 1) il rilascio di false dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, rilevate in fase di istruzione delle domande o accertate a seguito delle previste verifiche a controllo;
- 2) la mancanza dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate ed elencati nel presente Bando;
- 3) l'essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza oppure, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio istruttore, l'essere in possesso dei requisiti per ottenerlo, seppure il richiedente non ne abbia fatto richiesta; a tal fine il richiedente dovrà espressamente dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza e di non possedere i requisiti per l'ottenimento di esso;
- 4) l'omissione di variazioni intervenute a seguito della presentazione della domanda, e nelle successive fasi di predisposizione e attuazione dell'intervento, in ordine alla situazione familiare, che determini la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti;
- 5) la non sottoscrizione o non rispetto del Progetto di Inclusione Attiva, proposto e predisposto dai servizi comunali e/o territoriali competenti, ove prescritti gli impegni a carico del richiedente e del proprio nucleo familiare e che sono condizione vincolante per la corresponsione del beneficio.
- 6) il non aver sanato entro i termini comunicati dal servizio competente, le irregolarità non gravi rilevate in sede di istruttoria da parte degli uffici competenti.

Art. 11 - REVOCA DEI BENEFICI

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento. In particolar modo, si procederà con la revoca immediata del contributo nei confronti di coloro che:

- a) Omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Bando.
- b) Interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- c) Reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) Facciano un uso distorto del contributo economico (es. acquisto di tabacco, alcol o prodotti legati al gioco d'azzardo).

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

Art. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno



specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Art. 13 - PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio e presso gli Uffici Comunali e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sant'Andrea Frius.

Art. 14 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

In sede di presentazione delle domande è sufficiente l'autocertificazione.

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all'Albo Pretorio On Line del Comune per giorni 10.

Gli interessati possono inoltrare ricorso avverso le graduatorie entro 10 giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.

Qualora non vi siano ricorsi si procederà a pubblicare gli elenchi definitivi.

ART. 15 PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso il sito del Comune di Sant'Andrea Frius.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali, al seguente recapito telefonico 0709803191.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, della deliberazione della Giunta Comunale e dei relativi allegati e degli Statuti Comunali.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione della presente delibera o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

Sant'Andrea Frius, lì 16 novembre 2021

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale


Angelo Aru